



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Napoli – sezione 10^a civile,
dott.Giovanni Scotto di Carlo, pronunciando in funzione di giudice
monocratico ed in grado d'appello, ha emesso la seguente

SENTENZA

(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., come
modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 18412 del
Ruolo Generale A.C. dell'anno 2018, avente ad oggetto: APPELLO

TRA

██████████ c.f. ██████████
rappresentata e difesa dall'Avv. ██████████ con studio in Napoli
alla ██████████ giusta procura in atti

ATTRICE

Contro

██████████ Ass.ni S.p.A. – F.G.V.S. in p.l.r.p.t. c.f. ██████████
rappresentata e difesa dall'Avv. ██████████ con studio in Napoli
alla Via ██████████ giusta procura in atti

CONVENUTA

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Alla udienza per le precisazioni delle conclusioni, tenutasi in data
20/12/2021 con modalità cartolare, le parti si riportavano ai propri
scritti difensivi, insistendo per l'integrale accoglimento di quanto ivi
dedotto e domandato e chiedendo che la causa fosse introitata in
decisione.



MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con citazione tempestivamente notificata, l'appellante ha proposto gravame avverso la sentenza n. 41185/2017 resa dal Giudice di Pace di Napoli, pubblicata il giorno 13/12/2017, con la quale è stata rigettata la domanda risarcitoria dalla medesima proposta; contestando le motivazioni fattuali e giuridiche addotte dal primo giudice, ha chiesto la riforma della decisione, con accoglimento della domanda di risarcimento danni e vittoria di spese del doppio grado di giudizio.

Si è costituita l'appella ██████████ s.p.a. chiedendo il rigetto del proposto gravame siccome improponibile, inammissibile e infondato e concludendo quindi per la conferma dell'impugnata pronunzia, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio.

Ritiene questo Tribunale che l'appello sia fondato e meritevole di accoglimento.

Ed invero, il giudice di prime cure, erroneamente ha rigettato la domanda affermando che la parte attrice *“non ha fornito la prova rigorosa che è stato impossibile rilevare il numero di targa del veicolo rimasto sconosciuto”*, affermando la necessità che la parte danneggiata *“fornisca una prova rigorosa, deriva dall'esigenza di evitare eventuali frodi che, purtroppo, nella nostra Regione sono estremamente diffuse”*, aggiungendo che tale prova assurge ad elemento costitutivo del diritto al risarcimento.

Tale assunto non può essere pienamente condiviso.

Al riguardo giova premettere che, secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai assolutamente prevalente e condivisibile, in



tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi personalmente per identificare il veicolo, in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima (Cass. 15/04/2021, n. 9873; Cass. 31/08/2020, n. 18097; Cass. 03/05/2018, n. 10545).

Nel caso di sinistro causato da veicolo non identificato, dunque, l'obbligo risarcitorio del Fondo di Garanzia nei confronti della vittima - in linea con l'art. 1, comma 4, direttiva Ce del Consiglio 30 dicembre 1983, n. 84/5, trasfuso nell'art. 10, comma 1, direttiva Ce 16 settembre 2009 n. 2009/103, - sorge non soltanto nei casi in cui il responsabile si sia dato alla fuga nell'immediatezza del fatto, ma anche quando la sua identificazione sia stata impossibile per circostanze obiettive da valutare caso per caso e non imputabili a negligenza della vittima (Cass. 17/12/2019, n. 33444; Cass. 18/09/2015, n. 18308).

Pertanto, la domanda risarcitoria proposta nei confronti del F.G.V.S. dal soggetto che provi di essere rimasto vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo rimasto sconosciuto, non può essere rigettata se



dall'istruttoria emerga che l'identificazione del veicolo non è stata possibile per circostanze non imputabili a negligenza della vittima, il che vuol dire che la domanda va rigettata ove la mancata identificazione del veicolo sia ascrivibile ad un difetto di diligenza della parte danneggiata.

L'alta incidenza di truffe in alcuni ambiti territoriali della nazione non consente di graduare diversamente l'onere probatorio a carico del danneggiato secondo il luogo di accadimento o la residenza della parte, come invece afferma il giudice di primo grado, atteso che, altrimenti, ciò si tradurrebbe in una ingiustificata discriminazione in danno dei cittadini onesti che risiedono nelle zone in cui tali fenomeni criminali sono più diffusi e comunque competendo alle autorità il dovere di contrastare detti fenomeni e di garantire il rispetto della legge in ogni ambito territoriale del paese.

Nella fattispecie, si rileva che la testimone escussa nel corso dell'istruttoria ha riferito che la odierna appellante [REDACTED] [REDACTED] mentre attraversava sulle strisce pedonali, veniva attinta da un'autovettura che non si fermava per prestare soccorso ed anzi si allontanava repentinamente; tale dinamica coincide con quanto rappresentato dall'infortunata nella denuncia-querela presentata al Commissariato di Polizia, da cui è scaturita l'indagine penale conclusasi con richiesta di archiviazione del procedimento per essere rimasti ignoti gli autori del fatto.

La mancata annotazione del numero di targa dell'autovettura investitrice ben può trovare giustificazione da un lato nel repentino



allontanamento della stessa, poiché il suo conducente non si fermava a prestare soccorso, dall'altro nella comprensibile preoccupazione dei presenti di soccorrere l'infortunata, caduta in terra e dolorante, così come il dolore e lo shock riportati dalla odierna appellante, unitamente al fatto di essere caduta in terra, pienamente spiegano il fatto che la stessa non fu in grado di leggere ed annotare il numero di targa del veicolo da cui era stata colpita.

In definitiva, non emergono elementi idonei a ritenere che la mancata identificazione del veicolo investitore sia ascrivibile a negligenza della vittima, né il fatto che l'evento sia accaduto in Napoli consente di far ricorso a presunzioni di colpevolezza fondate su sospetti di truffa scaturenti dalla mera considerazione della particolare diffusione di tale fenomeno nella zona territoriale in questione.

Trattandosi di investimento di pedone, trova applicazione la presunzione di integrale responsabilità del veicolo investitore, posta dall'art.2054 comma I del codice civile; in proposito, occorre però precisare che la presunzione di colpa del conducente del veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, comma primo, non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana: pertanto, il fatto che il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, non preclude l'indagine in ordine all'eventuale concorso di colpa del pedone danneggiato (Cass. 28/08/2020, n. 17985; Cass. 28/06/2019, n. 17410; Cass. 22/01/2015, n. 1135; Cass. 22/05/2007, n. 11873; Cass. 09/06/2005, n. 12127).



Nel caso di specie, tuttavia, non sono emersi elementi da cui desumere l'esistenza di un concorso di colpa del danneggiato, avendo la testimone escussa riferito che l'attraversamento avveniva sulle strisce pedonali; peraltro, l'eventuale anomalia della condotta del pedone che, in caso di investimento al di fuori delle strisce di attraversamento, consente di ritenere superata la presunzione di responsabilità esclusiva del conducente prevista "iuris tantum" dall'art. 2054, primo comma, cod. civ., non coincide con la mera inosservanza dell'obbligo di dare la precedenza ai veicoli in transito, ma esige la dimostrazione che egli, violando le regole del codice della strada, si sia portato imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore ovvero quando condotta del pedone non era prevedibile al punto da impedire al conducente di evitare l'investimento (Cass. 18/11/2014, n. 24472; Cass. 28/02/2020, n. 5627): di tali eventualità non emerge traccia nel materiale istruttorio acquisito agli atti.

Dunque, in riforma della decisione impugnata, deve affermarsi la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo rimasto non identificato, con conseguente sussistenza della dedotta obbligazione risarcitoria a carico della impresa territorialmente designata alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo Garanzia Vittime della Strada.

Passando quindi alla liquidazione del danno, occorre rilevare che la appellante ha prodotto in giudizio copia della relazione medico-legale redatta dal consulente fiduciario della convenuta [REDACTED] Assicurazioni, richiamandosi alle sue risultanze, che quantificano una



invalidità permanente del 2% (non incidente sulla capacità lavorativa specifica e/o generica), una inabilità temporanea totale al 100% di giorni 30, un'inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 20, un'inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 20.

Si ritiene di dover condividere tale valutazione espressa dal c.t. di parte appellata e non contestata dalla parte appellante.

Ai sensi dell'art.139 del codice delle assicurazioni (D.Lgs. 209/2005), il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, va effettuato secondo i criteri e le misure indicati nella stessa norma, sicchè per le cd. "lesioni micropermanenti", cioè fino a 9 punti percentuali di invalidità, derivanti da sinistri stradali, non devono essere applicate le cd. "tabelle milanesi", bensì i criteri legali fissati dall'art.139 del D.Lgs. 209/2005.

Il danno non patrimoniale da invalidità permanente va quindi liquidato, in considerazione dell'età della persona lesa, in €1.289,80, cui va aggiunto il danno da invalidità temporanea, che viene liquidato in €2.137,05.

Deve poi riconoscersi il risarcimento del danno patrimoniale derivante dalle spese mediche documentate, come da ricevute prodotte in giudizio, dell'ammontare complessivo di €187,47.

Il danno complessivamente risarcibile, patrimoniale e non patrimoniale, va dunque liquidato in complessivi €3.614,32.

Detta somma rappresenta il risarcimento all'attualità, mentre il ritardo nella corresponsione dà luogo all'ulteriore credito risarcitorio per lucro



cessante che, secondo il consolidato orientamento, non può realizzarsi automaticamente con l'attribuzione degli interessi compensativi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno rivalutata all'attualità, ma va riconosciuto sulla base dei mezzi di prova anche presuntivi e liquidato mediante l'utilizzazione di criteri equitativi.

In tema di risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata per equivalente, e cioè con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso poi in termini monetari che tengano conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva (anche in sede di rinvio), è dovuto il danno da ritardo, cioè il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato. Tale prova può essere data e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi e quindi anche mediante l'attribuzione degli interessi; se il giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento, quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che gli interessi possano essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece calcolare gli interessi con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma, equivalente al bene perduto, si incrementa nominalmente, in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio. Gli interessi non vanno calcolati né sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma computati sulla somma



originaria rivalutata anno per anno, ovvero sulla somma rivalutata in base ad un indice medio; oppure, ancora, seguendo il criterio dell'attribuzione degli interessi legali dalla data del fatto sul capitale mediamente rivalutato (Cass. 24/05/2018, n. 12961; Cass.16/06/2014, n. 13653; Cass. 01/03/2007, n. 4791)

Infatti, il credito da risarcimento del danno è credito di valore, e come tale è sottratto al principio nominalistico e soggetto a rivalutazione monetaria; la rivalutazione deve considerarsi rilevante fino alla data della liquidazione, perché la natura del credito implica un aggiornamento del valore stimato in termini monetari attuali (al tempo della decisione). Alla sorte rivalutata non possono aggiungersi gli interessi legali se non in funzione del danno da ritardo determinativo del lucro cessante, altrimenti si determinerebbe la locupletazione del danneggiato. Da quanto precede, ne consegue che il danno da ritardo, può esser liquidato con la tecnica degli interessi, ma non sulla somma originaria ovvero su quella rivalutata al momento della liquidazione, sebbene sulla somma originaria rivalutata anno per anno ovvero per identità di risultato, sulla semisomma (e cioè la media) tra il credito rivalutato alla data della liquidazione e lo stesso credito espresso in moneta all'epoca dell'illecito (Cass. 19/03/2020, n. 7466; Cass.13/02/2020, n. 3545).

Nella specie, in mancanza di una prova specifica del danno derivante dal ritardo nella corresponsione della somma dovuta ed in considerazione della svalutazione monetaria intercorsa dalla data dei fatti a quella odierna, dell'entità delle somme dovute, del tasso di



interesse legale e dei tassi medi di interesse ricavabili con le più comuni forme di investimento, si stima equo riconoscere l'attribuzione degli interessi nella misura del 2 % annuo a decorrere dalla data del fatto e da calcolare sulla somma media tra quella rappresentante il risarcimento dei danni all'attualità, ovvero €3.614,32 e quella rappresentante il risarcimento devalutato all'epoca del fatto, che, tenuto conto degli indici Istat disponibili, risulta €3.312,68: orbene, il valore medio (dato dalla somma dei precedenti divisa per due) risulta €3.463,50; su questa ultima somma vanno quindi calcolati gli interessi al tasso del 2% a far data dal sinistro, e cioè dal 22/9/2014, fino alla data della presente sentenza.

Infine, verificandosi la liquidazione del danno e divenendo l'obbligo di pagamento obbligazione di valuta, spetteranno gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo.

Le spese del doppio grado di giudizio, comprese quelle di c.t.u., seguono la soccombenza della parte appellata: nella liquidazione di esse si applicano i parametri previsti dal D.M. 55/2014 per lo scaglione di valore in cui ricade la controversia, tenendo conto della modesta complessità della questione e della attività effettivamente svolta.

P. Q. M.

Il Giudice del Tribunale di Napoli, sezione 10^a civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così decide:

1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della impugnata sentenza, condanna la [REDACTED] s.p.a., quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del



F.G.V.S., al pagamento in favore di [REDACTED]
della somma complessiva di €3.614,32, oltre interessi al tasso
del 2% annuo calcolati sull'importo di €3.463,50 a far data dal
22/9/2014 fino all'effettivo soddisfo;

2. Condanna l'appellata [REDACTED] s.p.a. al pagamento delle
spese del doppio grado giudizio in favore dell'appellante, che si
liquidano in €400,00 per esborsi ed €3.430,00 per compensi
professionali, oltre rimborso spese generali al 15% nonchè CPA
ed IVA nelle aliquote previste, con distrazione in favore del
procuratore antistatario avv [REDACTED]

Così deciso in Napoli il 4/4/2022

Il Giudice

dott. Giovanni Scotto di Carlo

**L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto
con firma digitale e depositato in via telematica.**

